

ABSTRACTS SENTENZE 2015

N. ricorso	Data	Sentenza/Abstract
107/10	20.1.15	<p><i>Manuello e Nevi</i> – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare.</i> Il caso prende le mosse dal ricorso presentato dai nonni paterni di una bambina, che all'epoca dei fatti aveva 5 anni, per esercitare il proprio diritto di visita. Essi lamentavano che, da quando in sede di separazione giudiziale dei genitori la madre aveva presentato al tribunale per i minorenni una richiesta di decadenza della potestà genitoriale del marito, si era interrotto qualsiasi rapporto con la nipote. Il padre della bambina era stato infatti accusato di abusi sessuali a carico della minore.</p> <p>Nel corso del procedimento penale, la psicologa che aveva in cura la minore aveva chiesto al Tribunale dei minori di sospendere il diritto di visita dei nonni paterni, poiché ella, associando la figura dei nonni a quella del padre, aveva manifestato sentimenti di paura e angoscia e per questo motivo si rifiutava di incontrarli.</p> <p>Sebbene il procedimento penale si fosse nel frattempo concluso con una sentenza di assoluzione, il Tribunale per i minorenni dispose la sospensione dei rapporti della minore con i nonni paterni e confermò la sospensione dei rapporti con il padre, incaricando i servizi sociali di proseguire nell'intervento di sostegno e di preparazione per la graduale ripresa dei rapporti. La Corte d'appello respinse il reclamo proposto dai ricorrenti avverso tale decisione, rilevando che l'assoluzione del padre non costituiva un elemento sufficiente per escludere che il disagio della minore fosse conseguenza delle molestie sessuali subite.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU sostenendo che i giudici nazionali, impedendo loro di incontrare la nipote, non hanno tenuto conto dell'interesse superiore della stessa e hanno pregiudicato in maniera sproporzionata il loro diritto alla vita familiare.</p> <p>La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, avendo ritenuto che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare.</p>
25358/12	27.1.15	<p><i>Paradiso e Campanelli</i> – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare.</i> La pronuncia ha per oggetto il rifiuto opposto dalle autorità italiane di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato in Russia da madre</p>

		<p>surrogata, nonché la decisione delle medesime autorità di affidare il minore ai servizi sociali dopo che il neonato aveva trascorso i primi sei mesi di vita con i ricorrenti. La decisione era motivata dalla circostanza che il test del DNA eseguito aveva evidenziato che non vi erano legami genetici tra il minore e quello del ricorrente. Pertanto non si trattava di un caso di maternità surrogata; i ricorrenti avevano invece portato un bambino in Italia facendo credere che fosse loro figlio.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte di Strasburgo lamentando la violazione da parte dello Stato italiano del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare, in relazione - in particolare - al rifiuto di riconoscere valore legale al rapporto di filiazione validamente formatosi nel Paese estero e alla decisione di sottrarre il minore alle loro cure.</p> <p>La Corte a maggioranza ha dichiarato che la decisione delle autorità italiane di sottrarre il minore alle cure della coppia ha violato l'art. 8 della Convenzione. La Corte ha ribadito che la misura dell'allontanamento del minore dal contesto familiare è una misura estrema che può essere giustificata soltanto in caso di pericolo immediato per il bambino. Pur riconoscendo la delicatezza della situazione che i giudici nazionali erano stati chiamati ad affrontare, la Corte EDU ha concluso che nel caso di specie non sussistevano le condizioni per l'adozione della misura dell'allontanamento del minore, e che le autorità nazionali non hanno mantenuto il giusto equilibrio che deve sussistere tra gli interessi in gioco.</p> <p>La Corte ha infine precisato che la constatazione di violazione pronunciata nella causa dei ricorrenti non può essere intesa nel senso di obbligare lo Stato a riconsegnare il minore agli interessati, tenuto conto dei legami affettivi che il minore ha certamente sviluppato con la famiglia affidataria.</p>
39824/07	24.3.15	<p>Antonio Messina – <i>in materia di detenzione</i>. Il ricorrente era stato condannato a varie pene per reati gravi. La sua ultima condanna era stata pronunciata nel 2001 dalla Corte d'Assise d'appello di Palermo per associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ricorrente chiese ed ottenne l'applicazione della misura della liberazione anticipata, ex art. 54 della legge n. 354 del 1975 per un totale di 8 semestri dal 1998 al 2003 e dal 23 maggio 2003 al 23 maggio 2004. Il magistrato di sorveglianza respinse però la richiesta di riduzione della pena per il periodo di detenzione anteriore a maggio 1998, in considerazione dell'ultima condanna subita. Tale decisione è stata successivamente annullata e al ricorrente è stata</p>

		<p>concessa un'ulteriore riduzione della pena di 405 giorni che ha portato all'immediata scarcerazione.</p> <p>Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'articolo 5 § 1 lettera a) della Convenzione, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, sosteneva che la tardività nella concessione della liberazione anticipata ha prodotto l'effetto di allungare la durata dell'esecuzione della sua pena.</p> <p>La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 5 § 1 lettera a), in quanto il ricorrente ha espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto. La Corte ha constatato altresì la violazione dell'art. 5 § 5 della Convenzione, in quanto il ricorrente non è stato risarcito per la detenzione ingiustamente scontata.</p>
11620/07	24.3.15	<p>Gallardo Sanchez – <i>in materia di estradizione</i>. Il 19 aprile 2005 il signor Gallardo Sanchez fu sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali dalla Polizia italiana, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Corte di appello di Atene per il reato di incendio doloso. A causa di alcuni ritardi maturati nel corso della procedura di estradizione, la sua detenzione si è protratta fino al 26 ottobre 2006, giorno in cui il signor Gallardo Sanchez è stato estradato.</p> <p>Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'art. 5 della Convenzione, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, lamentava l'eccessiva durata della detenzione in vista dell'extradizione, rispetto al carattere a suo dire poco complesso della causa.</p> <p>La Corte, tenuto conto della natura della procedura di estradizione e del carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie italiane, ha concluso che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.</p>
6884/11	7.4.15	<p>Cestaro – <i>in materia di tortura</i>. Il caso riguarda gli eventi verificatisi al termine del <i>summit</i> del G8 a Genova nel luglio del 2001, all'interno della scuola Diaz, messa a disposizione dal comune di Genova per offrire ai manifestanti una sistemazione per la notte. Nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001 un'unità della polizia antisommossa fece irruzione nell'edificio verso mezzanotte per procedere a una perquisizione. Ne sono seguiti degli atti di violenza. Il ricorrente, A. Cestaro, si trovava all'interno della scuola. All'arrivo della polizia, si sedette con la schiena contro il muro ed alzò il braccio in aria. Fu colpito più volte e i colpi gli causarono fratture multiple.</p>

		<p>Dopo tre anni di indagini condotte dalla procura di Genova, ventotto persone tra funzionari, dirigenti ed agenti delle forze dell'ordine furono rinviate a giudizio. Il 13 novembre 2008, il tribunale condannò, tra gli altri, dodici imputati a pene comprese tra i due ed i quattro anni di reclusione, nonché al pagamento in solido con il Ministero dell'Interno dei costi e delle spese ed al risarcimento dei danni alle parti civili. Nei successivi gradi di giudizio – però – le sanzioni furono ridotte fino a divenire, a parere del ricorrente, sostanzialmente inefficaci. In suo favore – tuttavia - egli riportò la statuizione definitiva di un risarcimento del danno quantificato in 35 mila euro.</p> <p>Adita la Corte EDU, il Cestaro ha invocato la violazione l'articolo 3, relativo alla proibizione della tortura, lamentando di essere stato vittima di violenze e sevizie al momento dell'irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz, tali da essere qualificate come tortura.</p> <p>La Corte ha ritenuto che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa dei maltrattamenti subiti dal sig. Cestaro, che devono essere qualificati come «tortura» e a causa di una legislazione penale interna inadeguata rispetto all'esigenza di punire atti di tortura e sprovvista di effetti dissuasivi per prevenire efficacemente la loro reiterazione. Dopo aver sottolineato il carattere strutturale del problema, la Corte ha quindi invitato lo Stato italiano a dotarsi di strumenti giuridici in grado di punire in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 e atti ad impedire che questi possano beneficiare di misure contrarie alla giurisprudenza della Corte.</p>
66655/13	14.4.15	<p>Contrada n. 3 – <i>in materia di legalità dei reati e delle pene.</i> Nel 1996 il ricorrente era stato condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a fatti che si erano verificati tra il 1979 e il 1988. Il ricorrente propose appello, sostenendo in particolare che all'epoca dei fatti il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non poteva essere ritenuto sussistente, in quanto tale fattispecie delittuosa era stata il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo. Con sentenza del Maggio 2001 la Corte di appello di Palermo respinse il gravame. Dopo che il caso fu annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, un'altra sezione della Corte di appello di Palermo, con sentenza resa nel febbraio 2006, confermò la prima sentenza di condanna, stabilendo che i giudici di prime cure avevano correttamente applicato i principi, relativi alla materia</p>

		<p>in questione, che si erano consolidati in giurisprudenza. Il ricorso di legittimità proposto dal ricorrente fu rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza del Gennaio 2008.</p> <p>Il Contrada ha adito la Corte EDU e, invocando l'art. 7 della Convenzione (<i>nulla poena sine lege</i>), lamentando che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era stato il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo la commissione dei fatti per i quali era stato incriminato.</p> <p>La Corte EDU, in considerazione del fatto che il reato in esame era il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale, iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi solo nel 1994, ha affermato che non si poteva ritenere che fosse sufficientemente conosciuto da parte del Contrada al momento dei fatti in questione. La Corte ha quindi concluso per la violazione dell' Articolo 7.</p>
22432/03	14.4.15	<p>Chinnici n. 2 – <i>in materia di espropriazioni</i>. La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto che l'indennizzo ottenuto dal ricorrente a livello interno per l'espropriazione subita non ha potuto porre rimedio alla perdita del bene, in quanto la somma concessa rispecchiava unicamente il valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione oltre agli interessi, ma non la rivalutazione per l'inflazione.</p>
38591/06	5.5.15	<p>Mango – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.</p>
14231/05	5.5.15	<p>Russo – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.</p>
40205/02	19.5.15	<p>Mongelli e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativamente al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001.</p>
20485/06	16.6.15	<p>Mazzoni – <i>in materia di diritto a un processo equo</i>. La causa prende le mosse dal ricorso promosso da un ex militare – che era stato condannato per appropriazione indebita e al risarcimento del relativo danno erariale – al fine di ottenere l'indennizzo per eccessiva durata del processo. La Corte d'appello respinse il ricorso, ritenendo che la durata di ciascun grado del processo</p>

		<p>penale non era stata irragionevole, e che comunque il ricorrente non aveva provato di aver subito dei danni patrimoniali. Non si pronunciò sul danno morale. Avverso tale decisione il Mazzoni propose ricorso davanti alla Corte di cassazione. La Suprema Corte lo dichiarò inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva specificatamente contestato le conclusioni della Corte d'appello.</p> <p>Il Mazzoni ha quindi adito la Corte EDU lamentando che la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso aveva leso il suo diritto a un tribunale, tutelato dall'art. 6, par. 1 CEDU, e che le retribuzioni arretrate trattenute a compensazione del danno erariale violassero l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU.</p> <p>La Corte: 1) ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto la declaratoria di inammissibilità non ha costituito un ostacolo sproporzionato al diritto di accesso alla giustizia e che, pertanto, non è stata lesa la sostanza del diritto del ricorrente a un tribunale come garantisce l'articolo 6 § 1 della Convenzione; 2) ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto la contestata ingerenza nei beni del ricorrente non è sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, non avendo essa avuto l'effetto di privarlo dei mezzi necessari per provvedere ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali.</p>
39294/09	30.6.15	<p>Peruzzi – <i>in materia di libertà di espressione</i>. Il ricorrente è un avvocato, condannato in via definitiva per il reato di diffamazione. Nel 2011 aveva inviato al CSM una lettera nella quale si era lamentato del comportamento tenuto da un giudice del tribunale di Lucca, e ne aveva diffuso il contenuto con una “circolare” indirizzata a vari giudici del medesimo tribunale. Dopo la condanna definitiva, invocando l'art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, aveva adito la Corte EDU e sostenuto che la condanna stessa era insufficientemente motivata. Nella lettera egli infatti si era limitato ad esporre le proprie considerazioni sui diversi modi di interpretare ed esercitare il mestiere di giudice, mentre non sarebbe stata provata la sua intenzione di minare la reputazione e l'integrità del giudice.</p> <p>La Corte - con una maggioranza di 5 a 2 - ha ritenuto infondata la doglianza. A giudizio della Corte, l'ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione può essere ragionevolmente ritenuta «necessaria in una società democratica» allo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario ai sensi dell'articolo 10 § 2. Di qui l'accertamento di non</p>

		violazione di questa disposizione.
38754/07	7.7.15	<p><i>Odescalchi e Lante della Rovere</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Il caso concerne la destinazione d'uso a verde pubblico di un terreno, di proprietà dei ricorrenti, da parte del piano regolatore generale che ne imponeva il vincolo di inedificabilità assoluta in vista della sua espropriazione. Sebbene la suddetta autorizzazione all'esproprio fosse decaduta nel febbraio 1980, il terreno non fu liberato da vincoli. Nell'attesa della decisione del comune di Santa Marinella in merito alla nuova destinazione urbanistica da attribuire al terreno, quest'ultimo fu assoggettato al regime detto delle «zone bianche», previsto dall'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 e ai relativi divieti di costruire.</p> <p>Adite le vie legali, i ricorrenti ottennero una pronuncia favorevole nel 2009, con la quale si intimava al comune di Santa Marinella di decidere la destinazione d'uso, e si procedeva alla nomina di un commissario ad acta. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione comunale il commissario ad acta rinnovò l'autorizzazione all'esproprio di tutto il terreno dei ricorrenti destinando quest'ultimo a verde pubblico. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione. Nelle more del giudizio, pendente alla data della pronuncia della sentenza della Corte EDU, il terreno è rimasto sottoposto alle «misure conservative» conseguenti alla decisione del commissario ad acta.</p> <p>I ricorrenti hanno adito la Corte EDU, lamentando l'eccessiva durata del divieto di costruire imposto al loro terreno a seguito dell'autorizzazione all'esproprio e nonostante quest'ultima sia scaduta nel 1980. Sostengono che questa situazione, in mancanza di indennizzo, è incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.</p> <p>La Corte, considerate le circostanze della causa, in particolare l'incertezza e l'inesistenza di ricorsi interni effettivi che potessero rimediare alla situazione denunciata, combinate con l'ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e alla mancanza di indennizzo, ha ritenuto che i ricorrenti hanno dovuto sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. Pertanto ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU.</p>
9056/14	16.7.15	<p><i>Akinnibosun</i> – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da un cittadino di nazionalità nigeriana che, insieme alla figlia minore, era giunto in Italia nel 2008 ed era stato inserito in un progetto per la protezione dei rifugiati. I</p>

		<p>servizi sociali, che avevano in cura la minore fin dal suo arrivo in Italia, constatarono da subito la difficile relazione tra il ricorrente e la figlia. Quando nel 2009 il ricorrente venne arrestato e sottoposto alla misura della custodia cautelare, la figlia venne data in affidamento.</p> <p>Gli incontri tra padre e figlia, inizialmente autorizzati dal Tribunale per i minorenni, vennero sospesi a fronte del rapporto dei servizi sociali, in cui si descriveva lo stato di tensione della minore nei confronti del padre e lo stress da lei manifestato a seguito degli incontri. Per giustificare la propria decisione, il tribunale addusse l'impossibilità per il ricorrente di occuparsi della figlia e la mancanza di progetti per il futuro, circostanza che rendeva gli incontri pregiudizievoli per la minore.</p> <p>Successivamente, nel 2014, il tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di adottabilità della minore, avendo accertato che il ricorrente non era in grado di occuparsi della minore e che quest'ultima si trovava in stato di abbandono. L'adottabilità della minore venne confermata dalla Corte d'appello, con una decisione che non venne impugnata in Cassazione. Il ricorrente, invocando gli articoli 8 e 14 della Convenzione, ha quindi adito la Corte EDU lamentando il mancato rispetto della sua vita familiare e contestando alle autorità, che avevano inizialmente vietato qualsiasi contatto con la figlia e successivamente avviato la procedura finalizzata all'adozione della stessa, di non aver adottato le misure appropriate allo scopo di mantenere un qualsiasi legame con lei. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, non si siano adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia, violando in tal modo il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.</p>
<p>18766/11 36030/11</p>	<p>21.7.15</p>	<p><i>Oliari e altri</i> – <i>in materia di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso</i>. Tre coppie omosessuali hanno adito la Corte EDU lamentando che l'ordinamento giuridico italiano non consente a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio né riconosce altre forme di unioni civili. Invocando l'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), da solo e in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione), essi hanno sostenuto di essere vittime di una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale contraria alla Convenzione. La Corte, all'unanimità, ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art. 8 CEDU, avendo</p>

		<p>accertato che la protezione giuridica attualmente offerta alle coppie dello stesso sesso in Italia non solo è incapace di provvedere ai bisogni fondamentali di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è sufficientemente certa.</p> <p>La Corte ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno all'obbligo di assicurare ai ricorrenti una cornice legale specifica che riconoscesse e proteggesse la loro unione.</p> <p>In particolare nella sentenza è stato evidenziato che il riconoscimento legale delle coppie omosessuali non rappresenterebbe un peso particolare per lo Stato italiano. A giudizio della Corte, in alternativa all'istituto del matrimonio, un'unione civile o una partnership registrata sarebbe il modo più adeguato per riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso.</p>
38369/09	21.7.15	<p>Schipani e altri – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i>. Il caso prende le mosse dal ricorso intentato da alcuni medici contro il Governo italiano, al fine di ottenere la riparazione dei danni subiti in ragione del recepimento tardivo nel diritto interno delle direttive comunitarie che riconoscevano loro il diritto di percepire, durante il periodo di formazione professionale, una remunerazione adeguata. A fronte del rigetto delle loro istanze in tutti i gradi di giudizio, essi hanno adito la Corte EDU, lamentando in particolare la decisione della Corte di Cassazione di rigettare il ricorso senza sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia e senza motivare la sua decisione su questo punto. La Corte EDU ha constatato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, relativo al diritto ad un processo equo, non avendo trovato nella sentenza contestata alcun riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dai ricorrenti e alle ragioni per le quali è stato ritenuto che la questione sollevata non meritasse di essere trasmessa alla CGCE.</p>
46470/11	27.8.15	<p>Parrillo – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare</i>. La ricorrente si era sottoposta a un trattamento di fecondazione medicalmente assistita, all'esito del quale erano stati fecondati 5 embrioni. Senonché, deceduto il compagno a Nassiriya nel novembre 2003, ella aveva deciso di rinunciare all'impianto e gli embrioni erano stati posti in crioconservazione. La ricorrente aveva successivamente chiesto di donarli a fini di ricerca. Tale richiesta era stata respinta, in osservanza dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004. Sicché la ricorrente, invocando l'art. 8 CEDU, si era rivolta alla Corte EDU. La Seconda sezione ha deferito la questione alla Grande Chambre, la quale ha dichiarato non sussistente la violazione</p>

		<p>dell'art. 8 CEDU, in ragione della considerazione che la materia della fecondazione assistita rientra – sì – nell'ambito di applicazione dell'art. 8 ma i suoi diversi e intricati profili lasciano agli Stati nazionali un ampio margine di discrezionalità legislativa, tanto ciò è vero che sul tema specifico della donazione degli embrioni a fini scientifici non si è formato un consenso maggioritario tra i paesi sottoscrittori della Convenzione. Né la Corte EDU ha condiviso gli argomenti della ricorrente volti a porre in luce l'irragionevolezza, da un lato, del consentire la ricerca su embrioni fecondati all'estero e l'interruzione della gravidanza e, dall'altro, vietare la ricerca sugli embrioni fecondati in vitro in Italia (al riguardo, si ricordi che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la disposizione che vietava la diagnosi pre-impianto proprio sulla base dell'incongruenza di consentire al contempo l'interruzione della gravidanza – sentenza n. 96 del 2015, anche conformemente alla sentenza Costa e Pavan del 2014). Lo Stato italiano, introducendo nell'ordinamento il divieto di sperimentazione su embrioni umani a fini di ricerca scientifica - secondo la Corte - non ha oltrepassato il margine di apprezzamento che l'art.8, § 2 gli consente.</p>
16483/12	1.9.15	<p><i>Khlaifia e altri</i> – <i>in materia di espulsioni</i>. I ricorrenti sono cittadini di nazionalità tunisina che, sbarcati a Lampedusa nel settembre 2011, vennero trasferiti nel Centro di soccorso e di prima accoglienza di Contrada Imbriacola, dove rimasero alcuni giorni fino allo scoppio di una rivolta dei migranti per le condizioni igieniche e di vita a cui erano sottoposti nel centro. Trasferiti a bordo di due navi nel porto di Palermo, dopo quattro giorni vennero rimpatriati in Tunisia.</p> <p>I ricorrenti hanno adito la Corte EDU lamentando: 1) la violazione dell'art. 5 CEDU sotto vari profili (in particolare, per essere stati privati della loro libertà in maniera incompatibile con la Convenzione, per l'assenza di qualsiasi forma di comunicazione con le autorità italiane durante tutto il periodo della loro permanenza sul territorio italiano, e per non aver mai avuto la possibilità di contestare la legalità della loro detenzione; 2) la violazione dell'art. 3 CEDU, per aver subito dei trattamenti inumani e degradanti durante la loro permanenza nel Centro di accoglienza e a bordo delle navi; 3) la violazione dell'art. 4 del Prot. n. 4 CEDU, che proibisce le espulsioni collettive; 4) la violazione dell'art. 13 CEDU, per non aver potuto beneficiare nel diritto italiano di un ricorso effettivo.</p> <p>La Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 5 CEDU sia sotto il profilo della arbitrarietà della detenzione dei ricorrenti (art. 5, par. 1 CEDU),</p>

		<p>sia sotto il profilo della omessa comunicazione dei motivi alla base della privazione della loro libertà (art. 5, par. 2 CEDU), sia, infine, sotto il profilo della mancanza nel diritto interno di un ricorso per sottoporre a controllo giurisdizionale la legalità della loro detenzione, (art. 5, par. 4, CEDU). Limitatamente al trattenimento dei ricorrenti nel Centro di accoglienza, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, ed ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'art. 4 del Prot. n. 4 CEDU, avendo accertato che l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto un carattere collettivo contrario alla Convenzione. Infine, ha dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 del Prot. n. 4 CEDU, avendo accertato nel diritto interno la mancanza di un ricorso effettivo per formulare i loro motivi relativi agli articoli citati.</p>
9167/05	6.10.15	<p>Quintiliani – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.</p>
50825/06	6.10.15	<p>Pellitteri e Lupu – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.</p>
52557/14	13.10.15	<p>S.H.– <i>in materia di adozioni</i>. Il caso prende le mosse dalla dichiarazione di adottabilità emanata nei confronti di tre minori, figli della ricorrente, sulla base della presunta incapacità dei genitori di prendersi cura dei bambini. La ricorrente ha adito la Corte EDU contestando alle autorità interne di avere dichiarato l'adoptabilità dei suoi figli mentre, a suo dire, non esisteva una vera e propria situazione di abbandono ma soltanto difficoltà familiari transitorie, legate alla patologia depressiva di cui soffriva e all'interruzione della sua convivenza con il padre dei minori, che avrebbero potuto essere superate attuando un percorso di sostegno con l'aiuto dei servizi sociali. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori sia il legame familiare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, e di conseguenza hanno</p>

		violato il diritto di quest'ultima al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione.
28263/09	13.10.15	<p>Baratta – <i>in materia di processo in contumacia</i>. Il caso prende le mosse dalla sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente, pronunciata in contumacia mentre questi era in realtà detenuto in Brasile in attesa di estradizione. I giudici nazionali avevano infatti ritenuto che l'assenza dell'imputato fosse attribuibile alla sua volontà e non ad un legittimo impedimento.</p> <p>La Corte – ritenuto che un procedimento di questo tipo, accompagnato dal reiterato rifiuto di riaprire o di tener conto dell'impedimento obiettivo rappresentato dalla detenzione a fini estradizionali all'estero, sia manifestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione o ai principi da quest'ultimo sanciti – ha concluso che la privazione della libertà del ricorrente in esecuzione della decisione adottata nell'ambito di questo procedimento era arbitraria e dunque ugualmente contraria all'articolo 5 § 1 a) della Convenzione.</p>
28976/05	17.11.15	<p>Preite – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.</p>
35532/12	17.11.15	<p>Bondavalli – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita al figlio minore. In particolare il ricorrente riferiva che la restrizione del suo diritto di visita era frutto di una perizia psichiatrica parziale, in ragione dell'esistenza di un legame professionale tra la madre del minore e l'autrice della perizia nonché i servizi sociali.</p> <p>La Corte ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e hanno dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare.</p>